



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 85 del 18/12/2008

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

.....

Presiede il Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CASSONE ANTONIO CERRI FABRIZIO CHIOFALO MARIA LUISA ELIGI FEDERICO FORTE GIUSEPPE GAY DAVID PANICHI SILVIA SERFOGLI ANDREA SETTIMELLI VALENTINA VIALE GIOVANNI ZAMBITO YLENIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

Assiste il ViceSegretario Generale PESCATORE PIETRO

Scrutatori: Consiglieri SCARAMUZZINO CARMELO CECCARELLI VALTER GARZELLA GIOVANNI

Comunicata a:
FINANZE E POLITICHE TRIBUTARIE
ITALIA DEI VALORI
IN LISTA PER PISA
PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE LIBERTA
PARTITO SOCIALISTA
SINISTRA ARCOBALENO
UDC
ORGANO DI REVISIONE
SASSETTI CLAUDIO
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
ASS. GIOVANNI VIALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.
MODIFICHE.**

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ARMANI FABIO	A	GORRERI ALESSANDRO	P
BALZI MASSIMO	P	LANDUCCI STEFANO	P
BANI MARCO	P	MACCIONI TITINA	P
BEDINI FILIPPO	P	MAFFI ANTONIO	P
BINI MAURIZIO	P	MANCINI PAOLO	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MASTANTUONO VINCENZO	P
BRANCHITTA LUIGI	P	MAZZEO ANTONIO	P
BRONZINI MIRELLA	P	MELFI FRANCA	P
BUSCEMI RICCARDO	P	MODAFFERI SANDRO	P
CAMMILLI ANDREA	P	MONACO MARCO	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MONCERI FRANCESCO	P
CECCARELLI VALTER	P	PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA	P
CHINCARINI MARIA LUISA	P	PASSARELLI LIO MICHELE	P
COGNETTI PAOLO	P	PETRUCCI DIEGO	A
DE NERI MARIACHIARA	P	PISANI NICOLA	P
DEL TORTO RANIERI	P	SCARAMUZZINO CARMELO	P
DI LUPO MICHELE	P	SILVESTRI SILVIA	P
FILIPPESCHI MARCO	P	TITONI LUCA PAOLO	P
GALLO SANDRO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GANGEMI CAYETANO ROQUE	P	ZAPPACOSTA CARMINE	P
GARZELLA GIOVANNI	P		

Il Presidente Del Consiglio
MACCIONI TITINA

Il ViceSegretario Generale
PESCATORE PIETRO

OGGETTO: Regolamento generale delle entrate. Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;

Vista:

- la Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate;
- la Deliberazione del C.C. n. 36 del 25.05.2006, esecutiva, con la quale sono state approvate integrazioni al testo regolamentare;
- la Deliberazione del C.C. n. 59 del 20.07.2006, esecutiva, con la quale è stata effettuata l'interpretazione autentica dell'art. 27 del Regolamento;
- la Deliberazione del C.C. n. 96 del 20.12.2006, esecutiva, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento;
- la Deliberazione del C.C. n. 19 del 12.04.2007, esecutiva, con la quale sono state approvate modifiche regolamentari;
- la Deliberazione del C.C. n. 23 del 21.02.2008, esecutiva, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche regolamentari;

Vista la proposta di modifica del suddetto testo regolamentare, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, istruita da S.E.PI. S.p.a. in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione di alcune delle principali entrate comunali;

Vista l'allegata relazione di sintesi in data 17.11.2008, a cura di S.E.PI. S.p.a.;

Ritenuto di dare approvazione alle modifiche regolamentari proposte, avendone effettuato una valutazione favorevole in relazione ai contenuti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Direzione Finanze e Politiche Tributarie, che entra a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed omissis il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa;

Visto il parere espresso dalla IV^a Commissione Consiliare;

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 38
Favorevoli	n. 24
Contrari	n. 14 (Garzella, Bronzini, Buscemi, Paoletti, Silvestri, Titoni, Maffi, Cognetti; Balzi, Bedini, Mancini, Bini, Modafferi e Scaramuzzino)


DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento generale delle entrate riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Proposte di modifica al Regolamento Generale delle Entrate

- Sono state previste forme di pagamento utilizzabili per le entrate gestite da S.E.Pi., per le quali non esista un regolamento specifico o per le quali, per quanto vi sia un regolamento, non vi siano contemplate le modalità di riscossione (art. 10)
- E' prevista la rateazione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada a condizione che costituiscano già titolo esecutivo (art. 27 bis)
- E' prevista l'applicazione di interessi giornalieri, in misura pari al tasso vigente, nel caso di ritardato pagamento, di avvisi di liquidazione ed accertamento e di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione. (art. 30)
- Non è consentita la compensazione, nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo. (art. 33)

Il Direttore
Dr. Claudio Grossi



Allegato A



Comune di Pisa

**Regolamento generale
delle entrate**

***Proposta di modifica agli
artt. 10, 23, 27-bis, 30, 32 e 33***

TESTO VIGENTE:

(omissis)

Articolo 10 – Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria

1) Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di informazione.

2) Le comunicazioni o dichiarazioni inviate per posta si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

3) Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax ed informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento; le comunicazioni e dichiarazioni inviate a mezzo fax devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4) Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, la Società Entrate Pisa S.p.A., soggetto incaricato della gestione dei tributi comunali, riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dalla Società Entrate Pisa S.p.A., e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.

5) Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, i Regolamenti specifici di disciplina delle varie entrate possono prevedere la trasmissione di questionari o l'esplicita richiesta di dati, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall'ordinamento vigente.

TESTO MODIFICATO:

(omissis)

Articolo 10 – Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria

1) Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di informazione.

2) Le comunicazioni o dichiarazioni inviate per posta si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

3) Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax ed informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento; le comunicazioni e dichiarazioni inviate a mezzo fax devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4) **Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione della dichiarazione o comunicazione e tale sottoscrizione non sia stata effettuata, la Società Entrate Pisa S.p.A., soggetto incaricato della gestione dei tributi comunali, invia copia della dichiarazione o comunicazione al contribuente, tramite raccomandata A/R, affinché sia restituita sottoscritta. La dichiarazione o comunicazione, restituita alla Società Entrate Pisa S.p.A. regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, si considera come pervenuta alla data della originaria consegna priva di sottoscrizione, solo se pervenuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A/R da parte del contribuente.**

5) Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, i Regolamenti specifici di disciplina delle varie entrate possono prevedere la trasmissione di questionari o l'esplicita richiesta di dati, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall'ordinamento vigente.

La corretta e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi espressamente previsti, assolvimento di obblighi dichiarativi.

La corretta e completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi espressamente previsti, assolvimento di obblighi dichiarativi.

(omissis)

(omissis)

Articolo 23 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1) Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.

2) Per le singole entrate per le quali non esistono regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante il versamento con bollettini di conto corrente postale, intestati alla società incaricata della riscossione ovvero alla Tesoreria del Comune di Pisa; oppure, secondo le altre modalità aggiuntive predisposte, tra le quali il versamento in contanti, se tale forma di pagamento risulta compatibile con l'organizzazione degli uffici comunali o del soggetto incaricato della riscossione, a seconda del tipo di entrata.

Articolo 23 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1) Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti **le rispettive entrate**, in base agli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e 36 della **Legge 388/2000**, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.

2) Per le entrate la cui riscossione è affidata alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, per le quali non esistono regolamenti specifici o gli specifici regolamenti non disciplinano le modalità di riscossione, il pagamento da parte del debitore può avvenire mediante:

a) accredito su conto corrente postale intestato alla Società Entrate Pisa S.p.A.;
b) accredito su conto corrente bancario intestato alla Società Entrate Pisa S.p.A.; in questo caso il pagamento, comunque andato a buon fine, si considera effettuato nel termine previsto, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme sul conto corrente bancario della Società Entrate Pisa S.p.A., a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno della scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello della scadenza stessa;
c) secondo le altre modalità eventualmente predisposte ed ammesse, che risultino compatibili con l'organizzazione del soggetto incaricato della riscossione, a seconda del tipo di entrata.

3) Per le entrate comunali la cui riscossione non è affidata alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, il Comune provvede alla riscossione nei modi ritenuti più confacenti sotto il profilo organizzativo e nel rispetto dell'ordinamento.

(omissis)

Articolo 27bis - "Rateazione - norma integrativa"

1) La dizione "garanzia fideiussoria" usata al comma 7 del precedente art. 27 deve intendersi "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria". Nel caso in cui venga prodotta polizza fideiussoria la stessa deve essere rilasciata da impresa assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

2) Per i casi in cui i contribuenti risultino disoccupati oppure abbiano un reddito che non superi l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di accertati contributi di sostegno sociale, per le istanze di rateazione relative ad ingiunzioni fiscali ed alle somme di cui al comma 2 del precedente articolo 27, in analogia con le disposizioni di cui all'art.19 del DPR 602/1973 che esclude l'obbligo di presentare idonea garanzia per debiti iscritti a ruolo inferiori ad Euro 25.822,84, è possibile accordare un piano di rateizzo con i seguenti criteri:

- rate bimestrale fino a un numero massimo di 30 importi fino a Euro 10.000,00;
- rate bimestrale fino ad un massimo di 50 per importi superiori a Euro 10.000,00;
- importo minimo per rata bimestrale Euro 100,00;
- tasso di rateazione in linea con il tasso legale.

3) In presenza di eccezionali situazioni di disagio sociale ed economico, comprovate da adeguata documentazione, la S.E.PI. Spa, a seguito di autorizzazione da parte del Comune, provvede a concedere rateazioni in deroga ai limiti temporali e pecuniari previsti dagli articoli del presente Regolamento.

4) In caso di atti impositivi tributari, ordinariamente, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti dal precedente art. 27, deve far pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento.

Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

5) Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, fermo restando quanto previsto

(omissis)

Articolo 27bis - "Rateazione - norma integrativa"

1) La dizione "garanzia fideiussoria" usata al comma 7 del precedente art. 27 deve intendersi "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria". Nel caso in cui venga prodotta polizza fideiussoria la stessa deve essere rilasciata da impresa assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

2) Per i casi in cui i contribuenti risultino disoccupati oppure abbiano un reddito che non superi l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di accertati contributi di sostegno sociale, per le istanze di rateazione relative ad ingiunzioni fiscali ed alle somme di cui al comma 2 del precedente articolo 27, in analogia con le disposizioni di cui all'art.19 del DPR 602/1973 che esclude l'obbligo di presentare idonea garanzia per debiti iscritti a ruolo inferiori ad Euro 25.822,84, è possibile accordare un piano di rateizzo con i seguenti criteri:

- rate bimestrale fino a un numero massimo di 30 importi fino a Euro 10.000,00;
- rate bimestrale fino ad un massimo di 50 per importi superiori a Euro 10.000,00;
- importo minimo per rata bimestrale Euro 100,00;
- tasso di rateazione in linea con il tasso legale.

3) In presenza di eccezionali situazioni di disagio sociale ed economico, comprovate da adeguata documentazione, la S.E.PI. Spa, a seguito di autorizzazione da parte del Comune, provvede a concedere rateazioni in deroga ai limiti temporali e pecuniari previsti dagli articoli del presente Regolamento.

4) In caso di atti impositivi tributari, ordinariamente, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti dal precedente art. 27, deve far pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento.

Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

5) Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, fermo restando quanto già previsto in materia di rateazioni, è possibile procedere alla regolarizzazione della posizione debitoria del contribuente, accogliendo anche l'istanza di rateazione relativa a somme dovute in misura ridotta avverso verbali per i quali il titolo non è ancora divenuto definitivo.

(omissis)

Articolo 30 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni

1) Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento / liquidazione / ingiunzione, sono dovuti gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, in misura pari al tasso di interesse legale.

2) Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione.

dall'art. 27, è possibile procedere alla regolarizzazione della posizione debitoria del soggetto sanzionato mediante rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

(omissis)

Articolo 30 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni

1) Nei casi:

a) di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune;

b) in cui siano stati emessi provvedimenti di accertamento/liquidazione;

c) in cui la riscossione coattiva delle entrate sia effettuata in base alla normativa di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni;

gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno ed in misura pari al tasso legale vigente.

2) Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione.

3) Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 27 del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1), in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

(omissis)

Articolo 32 – Compensazione verticale

3) Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 27 del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1), in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

(omissis)

Articolo 32 – Compensazione verticale

1) Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, nel caso dell'Imposta Comunale sugli Immobili entro trenta giorni dalla scadenza dell'acconto, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4) In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per lo stesso tributo, può essere disposta dalla Società Entrate Pisa S.p.A.

1) Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, nel caso dell'Imposta Comunale sugli Immobili entro trenta giorni dalla scadenza dell'acconto, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4) In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per lo stesso tributo, può essere disposta dalla Società Entrate Pisa S.p.A.

5) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo.

Articolo 33 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;

Articolo 33 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;

- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

(omissis)

(omissis)